



COMUNE DI URBINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

**Regolamento per la graduazione, il conferimento e la
revoca degli incarichi di elevata qualificazione**

Approvato con Giunta Comunale n. 105 del 29.06.2023

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi del combinato disposto degli artt. 16,17,18 e 19 del CCNL 2019-2021.
2. I responsabili individuati dal Dirigente secondo i criteri di cui al presente regolamento e secondo l'autonomia organizzativa del Comune sono titolari di incarichi di EQ.

Art. 2

Strutture organizzative e incarichi di Elevata Qualificazione

1. La responsabilità di uno o più Settori nei quali il Comune risulta essere articolato è attribuita con determina della Dirigenza unica per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni e può essere rinnovata con la medesima formalità.
2. L'incarico di EQ è di natura fiduciaria e può essere conferito a tutti i Responsabili inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, o, nei casi previsti dal CCNL, a categorie inferiori, che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo scritto o procedimenti penali passati in giudicato nell'ultimo biennio.
3. Per la scelta dei soggetti più idonei al conferimento degli incarichi si tiene conto:
 - a. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b. dei requisiti culturali posseduti;
 - c. delle funzioni ed attività da svolgere;
 - d. delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
4. Agli atti di conferimento dell'incarico di responsabile di E.Q. si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 3

Disposizioni particolari sugli incarichi di E.Q.

1. Nell'ipotesi in cui non siano in servizio dipendenti appartenenti alla area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali

è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

2. È possibile avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 1, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

Art. 4

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il Personale titolare di un incarico di E.Q.

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione e in relazione alle risorse disponibili.
3. L'ente definisce con il Sistema di misurazione e valutazione della performance i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive.

Art. 5

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il Personale dell'Area degli Istruttori

1. Nei casi di cui all'art. 16, comma 4, o 19 commi 2 e 3 del CCNL 2019-2021 la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00.

Art. 6

Raccordo tra pesatura e valore economico della retribuzione di posizione

1. Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione del presente regolamento superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il

- rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00, o di € 3.000,00 per i casi di cui all'articolo 5).
2. In relazione ai suddetti limiti o comunque per la necessità di ridurre le risorse finanziarie destinate al finanziamento del trattamento accessorio degli incarichi di EQ, ovvero per incrementare le risorse destinate per tale finalità, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, l'Amministrazione può rideterminare, in diminuzione, il valore di cui al comma 1.
 3. Resta fermo che la retribuzione di posizione è direttamente riproporzionata nelle ipotesi di cui all'art. 19, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 (prestazione lavorativa ridotta per l'utilizzo a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione ovvero presso una Unione di Comuni) o di rapporto di lavoro a tempo parziale (non inferiore al 50% ai sensi dell'art. 62, del predetto CCNL del 16.11.2022).

Art. 7

Criteria per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione - pesatura - per i titolari di incarichi di EQ è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A).
2. La proposta di pesatura degli incarichi di EQ è di competenza del Nucleo di valutazione.
3. L'individuazione dell'importo da attribuire agli incarichi di EQ avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato B) e di quanto previsto dall'art. 6, comma 1.

Art. 8

Incarico e revoca degli incarichi di EQ

1. Il Dirigente unico conferisce gli incarichi di EQ con propria determina, in esito alla procedura di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento. I criteri per l'attribuzione degli incarichi di E.Q. tengono conto: dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascun Settore, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale.
2. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni e sono rinnovabili.
4. L'affidamento di un incarico ad interim ad un titolare di EQ comporta l'attribuzione di un ulteriore importo che può variare nella misura dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nell'Area di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. In caso di revoca anticipata, l'Ente acquisisce in contraddittorio, prima della sua formalizzazione, le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 9

Procedura di selezione

1. Il Dirigente unico provvede all'avvio delle procedure selettive propedeutiche al conferimento degli incarichi di E.Q., mediante approvazione di specifico avviso interno pubblicato all'Albo pretorio, nonché nell'Intranet del Comune, per 15 giorni consecutivi.
2. L'avviso deve prevedere:
 - l'individuazione dell'incarico di EQ che si intende conferire, con specificate le funzioni e le responsabilità annesse;
 - il valore della retribuzione di posizione spettante al soggetto incaricato;
 - i requisiti prescritti al fine della partecipazione alla procedura selettiva;
 - le modalità di svolgimento della selezione che, in ogni caso, non ha natura comparativa e non dà luogo alla formulazione di una graduatoria finale di merito.
3. La selezione si articola nelle seguenti fasi:
 - **Valutazione dei titoli** dichiarati dai candidati, nel rispetto dei criteri riportati nell'Allegato "C" del presente regolamento;
 - **Ammissione all'eventuale colloquio;**
 - **Colloquio:** nell'ambito del quale verrà approfondito da parte del Dirigente unico, attraverso una procedura non comparativa avente natura prettamente fiduciaria, il curriculum allegato alla domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché valutate le attitudini e le capacità professionali possedute dal candidato e ritenute particolarmente rilevanti al fine dell'individuazione del soggetto più rispondente al profilo ricercato.
4. L'Ufficio del personale è tenuto agli adempimenti connessi alla valutazione dei titoli, nonché a trasmettere al Dirigente unico l'elenco dei candidati ammessi al colloquio finale.

Art. 10

Requisiti per ammissione alle procedure

1. Al fine della partecipazione alle procedure selettive è necessario presentare domanda, con unito curriculum da cui si evincano tutti gli elementi utili, al fine della valutazione dei titoli, come risultanti dalla scheda –**Allegato "C"**– al presente regolamento.
2. La domanda deve essere presentata entro i termini e con le modalità previste nell'avviso di selezione.
3. Sono, in ogni caso, prescritti, ai fini della partecipazione alle procedure suddette, i seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea specialistica, ovvero equiparata, purché Attinente;
 - b) anzianità di servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e superiore al 75% delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001, di almeno due anni, di cui almeno uno maturato presso il Comune di Urbino, nell'area contrattuale dei funzionari e dell'E.Q. e nell'ambito del medesimo profilo professionale;
 - c) aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione della Performance individuale non inferiore a 8/10 quale valore medio;
 - d) non aver riportato, nell'anno antecedente la data di avvio delle procedure selettive, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.
4. In assenza del possesso del requisito, di cui al predente comma 3, lettera a) sono richiesti:

il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (laurea triennale), purché attinente, oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno tre anni con inquadramento nell'Area dei funzionari e delle'EQ e nell'ambito del medesimo profilo professionale, di cui almeno due maturati nel Comune di Urbino;

OVVERO, IN ALTERNATIVA

Il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità) purché attinente, oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno cinque anni con inquadramento nell'Area dei Funzionari ed E.Q. e nell'ambito del medesimo profilo professionale, di cui almeno due maturati presso il Comune di Urbino.

Articolo 11

Valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare di EQ.
3. In caso di valutazione non positiva l'Ente, prima della sua formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga le norme contenute in precedenti atti.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.
3. Esso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e nel link "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione di 1° livello "Disposizioni generali" – sotto-sezione di 2° livello "Atti generali"

Art. 13

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione gli incarichi di E.Q. saranno conferiti ai titolari di P.O. in servizio al 30.06.2023 fino ad espletamento delle procedure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Allegato A

– Regolamento graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di EQ
PESATURA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

PARAMETRI	VARIABILI	INDICATORI	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Strategicità della posizione Punti 25	NESSUNA	Da valutare in relazione all'importanza, alla criticità della posizione rispetto ai programmi annuali e di medio e lungo periodo dell'Ente connessi alla posizione stessa, riscontrabili nella Relazione Previsionale e Programmatica, e nel Piano Esecutivo di Gestione	0-25	
Livello di responsabilità Punti 30	RESPONSABILITA' GIURIDICA	Da valutare in rapporto al tipo di responsabilità (civile, contabile, amministrativa, penale e di risultato) connessa allo svolgimento delle funzioni assegnate	0-10	
	RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA	Da valutare in base alla articolazione e complessità dei servizi e uffici da coordinare	0-10	
	RESPONSABILITA' ECONOMICA	Da valutare in relazione all'entità economica delle risorse annuali assegnate, sia in termini di entrate o di spese correnti, sia in termini di investimenti che in relazione all'effettivo grado di gestibilità delle risorse assegnate	0-10	
Complessità della struttura organizzativa gestita Punti 30	Articolazione attività gestite	Quantità elevata di attività omogenee	4	
		Quantità media di attività omogenee	6	
		Quantità minima di attività omogenee	10	
	Il sistema normativo di riferimento	Non complesso	0	
		Complesso	4	
	Complessità attività	Atti ripetitivi	4	
		Atti parzialmente ripetitivi	6	
Atti non ripetitivi		10		
Destinatari delle attività della	Prevalentemente interni	2		

	posizione	Sia interni che esterni Prevalentemente esterni	4 6	
Professionalità richiesta Punti 15	Altro grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati Medio grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati Basso grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati		15 10 5	
			100	

– Regolamento graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di EQ¹

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON INCARICO DI EQ – Min. €. 3.000,00 Max 9.500,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
Fino a 60	3.000,00
61 a 70	5.000,00
71 a 80	6.500,00
81 a 90	8.000,00
91 a 100	9.500,00

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FUNZIONARI CON INCARICO DI EQ - Min. €. 5.000,00 Max 18.000,00

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
Fino a 50	5.000,00
Fino a 60	8.000,00
Fino a 70	10.500,00
Fino a 80	12.000,00
Fino a 90	14.000,00
Fino a 95	15.500,00
Fino a 100	18.000,00

¹ Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione del presente regolamento superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00, o di € 3.000,00 per i casi di cui all'articolo 5).

SCHEDA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER I
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Valutazione titoli

<i>Numero</i>	<i>Parametro di valutazione</i>	<i>Punteggio assegnato</i>
1	Titolo di studio (diploma di laurea specialistica attinente al posto-voto di laurea minino = punteggio 0, voto di laurea massimo= punteggio 10 per i voti intermedi con sistema di interpolazione lineare) (max punti 10)
2	Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni , purchè attinenti (Altra laurea specialistica = punto 3 , diploma di laurea o master di secondo livello = 2 punti , master di primo livello = 1 punto) (max punti 3)
3	Corsi di formazione e aggiornamento attinenti superiori a 12 ore con attestato finale (max punti 2)
4	<ul style="list-style-type: none"> • Anzianità di servizio nell'area dei Funzionari ed EQ con incarico di EQ (o incarico di P.O.) in assenza di valutazione negativa • Anzianità di servizio nell'area dei Funzionari e dell'EQ (diversa da quella di cui alla precedente casistica) • Anzianità di servizio maturata presso enti pubblici diversi dalle PP.AA., con inquadramenti equivalenti all'Area dei Funzionari e dell'EQ o superiori (max punti 15) (max punti 3) (max punti 2)
5	Capacità professionale sviluppata, come attestata dal sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'ultimo biennio (valore medio pari o superiore a 8/10) (max punti 5)

Data _____

TOTALE PUNTI...../40

 (firma)